



data ..... numero di protocollo .....

U.A.P.P.C. VIII -11

posizione .....

Ai Presidenti delle Scuole  
Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari  
Ai Direttori/Presidenti dei Centri di  
Ateneo/di Ricerca/di Servizio/  
Interdipartimentali/Interuniversitari  
Al Direttore dell'Orto Botanico  
Al Direttore dell'Azienda Agraria e  
Zootecnica  
Al Direttore della Scuola di Specializzazione  
in Beni Architettonici e del Paesaggio  
renata.picone@personalepec.unina.it  
Al Direttore della Scuola di Specializzazione  
per le Professioni Legali  
Ai Direttori delle Biblioteche di Area  
Ai Dirigenti  
Ai Capi degli Uffici

LORO SEDI

e, p.c.

Alla F.l.c. - C.G.I.L.  
flc-cgil@pec.unina.it  
napoli@pec.flcgil.it

Al Commissario della Federazione provinciale  
C.I.S.L. Università di Napoli  
dott. Francesco De Simone Sorrentino  
cisl@pec.unina.it

Alla Federazione U.I.L. SCUOLA RUA  
uil-rua@pec.unina.it  
federazione.uilscuolarua@pec.uilrua.it

Alla Federazione Gilda Unams  
Dipartimento Università  
(FGU Gilda UNAMS)  
fgu-gilda-unams@pec.unina.it

Alla SNALS CONFESAL  
snalsconfsal@pec.unina.it

Al Coordinatore della RSU  
anielesp@pec.unina.it

All'Azienda Ospedaliera Universitaria  
Federico II  
aou.protocollo@pec.it

**Oggetto: Congedi parentali Covid per i genitori/lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 146 del 21.10.2021.**

Com'è noto, è stato pubblicato sulla G.U. n. 252 del 21 ottobre 2021, il D.L. n. 146 di pari data, concernente *"Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"*, in vigore dal 22 ottobre 2021.

In particolare, all'art. 9 di detto provvedimento legislativo è stata disposta la riattivazione **sino al 31 dicembre 2021** dei congedi parentali Covid per i lavoratori/genitori dipendenti.

Ciò premesso, si riportano di seguito gli istituti di assenza fruibili ai sensi della novella normativa in oggetto.

Il lavoratore dipendente **genitore di figlio convivente minore di anni quattordici**, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

- a) alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio;
- b) alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
- c) alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell'ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il suddetto beneficio è, altresì, riconosciuto ai genitori **di figli con disabilità in situazione di gravità accertata** (art. 3, c. 3, L. n. 104/1992), a prescindere dall'età del figlio:

- a) per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
- b) per la durata della quarantena del figlio;
- c) per la durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

I suddetti congedi possono essere fruiti sia in modalità giornaliera che oraria, con il riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. 151/2001, ad eccezione del comma 2 di detto articolo. I periodi di astensioni fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.

**In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni**, uno dei genitori, alternativamente all'altro, al ricorrere delle condizioni indicate ha diritto, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore fruito del congedo, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

**La norma in parola ha, inoltre, efficacia retroattiva**, laddove sancisce che eventuali periodi di congedo parentale ordinario fruiti - nelle ipotesi sopra individuate - ai sensi degli artt. 32 e 33 del d.lgs. 151/2001 a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e fino alla data di entrata in vigore del succitato Decreto Legge (22 ottobre 2021) potranno essere convertiti, **a domanda del lavoratore**, nel congedo parentale Covid e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale ordinario.



Tali domande di conversione del congedo suddetto dovranno essere inviate all'Ufficio assenze e presenze personale contrattualizzato all'indirizzo istituzionale [uappc@pec.unina.it](mailto:uappc@pec.unina.it) entro e non oltre il 10 dicembre 2021.

In linea con quanto sopra riportato, questa Amministrazione ha provveduto a redigere la nuova versione del modulo di istanza UAPPC 40ENA/DAD, reperibile sul sito web di Ateneo dal link <http://www.unina.it/modulistica/assenze-e-presenze-personale-contrattualizzato>.

Si evidenzia, infine, che, difformemente da quanto previsto dai precedenti interventi legislativi, l'art. 9 del Decreto in oggetto non contempla, nelle casistiche sopra indicate (figli in DAD, in quarantena o affetti da infezione da Sars-Cov2), la possibilità di accedere, per ciò solo, al lavoro agile ordinario, come precisato, tra l'altro, anche da un'apposita FAQ pubblicata sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, reperibile al seguente link: [Green pass e ritorno in ufficio. Le FAQ per la Pubblica amministrazione \(funzionepubblica.gov.it\)](https://www.funzionepubblica.gov.it), in coerenza con quanto previsto dal D.M. 8 ottobre 2021.

Conseguentemente, per il lavoro agile ordinario in Ateneo si rinvia alle disposizioni contenute nel Decreto del Direttore Generale n. 816 del 20.10.2021 e nel Decreto Ministeriale sopra citato.

Le disposizioni contenute nella presente circolare si applicano esclusivamente al personale inquadrato nelle categorie B, C, D ed EP ed ai collaboratori linguistici, in servizio presso le Ripartizioni, gli Uffici ad esse afferenti, i Dipartimenti Universitari, le Biblioteche di area, le Scuole e i Centri nonché al personale Dirigenziale. Esse non si applicano:

- a) al personale tecnico-amministrativo utilizzato anche dall'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" ed individuato nell'elenco allegato C al vigente Protocollo di intesa Università/Regione Campania;
- b) al personale di cui all'elenco allegato D al vigente Protocollo di intesa Università/Regione Campania, assunto dall'Università in categoria D ed EP, per conto dell'Azienda, per soli fini assistenziali, a totale carico del finanziamento regionale.

Si invita ad assicurare la massima diffusione tra tutto il personale.

IL DIRETTORE GENERALE  
Alessandro Buttà

Ripartizione Risorse umane Personale contrattualizzato e  
Trattamento pensionistico  
Dirigente: *f.to Dott.ssa Gabriella Formica*  
Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
*Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato*  
Responsabile del procedimento:  
*f.to Dott.ssa Enza Schiavi, Capo dell'Ufficio*  
e-mail: [uappc@unina.it](mailto:uappc@unina.it)  
p.e.c.: [uappc@pec.unina.it](mailto:uappc@pec.unina.it)

